



Corte IV
D-5553/2006
{T 0/2}

Sentenza del 13 maggio 2009

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Emilia Antonioni e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.

Parti

A._____, nato il (...), Repubblica della Serbia,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 aprile 2006 / N (...).

Fatti:**A.**

L'8 marzo 2005 l'interessato, accompagnato dalla propria compagna e dalla loro figlia, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 24 marzo 2005, l'UFM ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. Il 25 aprile 2005, quest'ultimi hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con decisione del 2 maggio 2005, la CRA ha respinto il ricorso in questione.

B.

L(...), l'interessato, assieme alla compagna ed alla figlia, è rientrato in patria.

C.

Il 13 marzo 2006, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 e del 28 marzo 2006), di avere lasciato il suo Paese d'origine per gli stessi motivi adottati nel corso della prima procedura d'asilo. Dopo uno o due giorni dal suo rientro in Patria, l(...), le stesse persone che lo avrebbero minacciato in passato, si sarebbero presentate nella sua abitazione e lo avrebbero picchiato. L'interessato avrebbe quasi subito perso i sensi e si sarebbe risvegliato in ospedale, dove due poliziotti lo avrebbero sorvegliato. In tale occasione avrebbe indotto la sua compagna a lasciare il Paese ed a recarsi in B._____. Da quel momento non avrebbe però più avuto sue notizie. Successivamente, l'interessato avrebbe cercato la compagna per più di un mese senza esito favorevole e sarebbe tornato a casa. In (...) o (...) 2006 le stesse persone lo avrebbero aggredito una seconda volta, chiedendogli € 10'000.- e picchiato tanto da causargli un secondo ricovero in ospedale. L'interessato, senza denunciare tale avvenimento alle autorità, sarebbe stato dimesso il giorno seguente ed avrebbe deciso di procurarsi una pistola per proteggersi dai malviventi. (...) settimane più tardi, si sarebbero presentate di nuovo due persone per farsi consegnare i soldi richiesti all'interessato. Quest'ultimo avrebbe sparato ad uno dei due malviventi ferendolo allo stomaco e sarebbe scappato, nascondendosi prima da una sua (...), poi in B._____ e in seguito presso dei (...) per preparare il proprio viaggio di espatrio. L'interessato temerebbe di

essere ucciso dal gruppo di malviventi e di non ricevere un'appropriate protezione da parte delle autorità a causa della sua fede musulmana.

D.

Il 19 aprile 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile.

E.

Il 18 maggio 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la citata decisione dell'UFM e ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle presumibili spese processuali.

F.

La CRA, con decisione incidentale del 15 giugno 2006, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato il ricorrente a versare entro il 30 giugno 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

G.

Il 22 giugno 2006, l'interessato ha tempestivamente effettuato il richiesto versamento.

Diritto:

1.

1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

2.

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4.

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

5.

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato che le persecuzioni allegate dal ricorrente sarebbero opera di terze persone e quindi non imputabili alle autorità serbe. Quest'ultime avrebbero

infatti steso un verbale dopo la prima aggressione contro il ricorrente ed avrebbero così dimostrato la loro volontà di protezione nei confronti di quest'ultimo. L'UFM ha sottolineato, altresì, che l'interessato non avrebbe denunciato la seconda aggressione e non si sarebbe interessato di sapere a che punto erano arrivate le indagini della polizia in merito alla prima. Non ci sarebbero, dunque, indizi per ritenere che il ricorrente non riceverebbe un'appropriate protezione da parte delle autorità statali. Inoltre, sarebbe risaputo che il tipo di mezzi di prova presentati dal ricorrente nell'ambito della presente procedura, sarebbe facilmente e illegalmente ottenibile, ragione per la quale il loro valore probatorio sarebbe da ritenere scarso. Infine, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero sufficientemente motivate in punti essenziali del racconto, concrete, dettagliate e circostanziate nel modo sufficiente per ritenere che egli abbia vissuto tali eventi personalmente.

6.

Nel gravame, il ricorrente ha sottolineato le persecuzioni subite da parte di un gruppo di malviventi ed ha contestato la possibilità e la volontà delle autorità statali di proteggerlo contro future minacce nei suoi confronti. In quanto musulmano, non avrebbe, infatti, goduto di una buona protezione da parte dei poliziotti serbi. Lo dimostrerebbe il fatto che sarebbe stato aggredito una seconda volta, malgrado la sua denuncia e le indagini svolte da parte delle autorità. Avrebbe presentato motivi più che oggettivi e validi per ritenere che le autorità avrebbero volontariamente mancato al loro dovere di protezione nei suoi confronti. Inoltre, le sue dichiarazioni sarebbero vere, concrete, dettagliate e da considerare verosimili ai sensi della LAsi. In particolare, sarebbe perfettamente verosimile che egli si sia messo in salvo prima di attendere l'esito delle indagini della polizia. Per di più, il rifiuto delle prove da parte dell'UFM sarebbe alquanto superficiale ed illegale. L'autorità inferiore avrebbe infatti dovuto esaminare sia l'importanza, sia l'autenticità di tali documenti. Infine, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine quindi manifestamente contraria a tale articolo.

7.

7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante deve in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinati conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (sentenza del Tribunale federale (TF) DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1).

7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova presentati (agli atti C10/2; due certificati medici e tre convocazioni), non apportano degli elementi decisivi e rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo. Infatti, tali documenti, seppur relativi a reati contro la persona, non permettono di riscontrare alcun legame diretto con i fatti narrati dal ricorrente. Di conseguenza, i mezzi di prova presentati non appaiono idonei a chiarire i fatti e la

censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va respinta.

8.

8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

8.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo

(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).

9.

Preliminarmente, il TAF costata che una prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 marzo 2005 in seguito alla sentenza da parte della CRA del 2 maggio 2005.

9.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che le allegazioni dell'insorgente in merito agli accadimenti, verificatisi dopo la conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, i quali lo avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, ed in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria, s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

9.2 Il TAF rileva che nell'ambito delle audizioni e del gravame, il ricorrente si è contraddetto in modo grossolano sulle aggressioni subite da parte dei presunti malviventi; nell'ambito della prima audizione e nel gravame il ricorrente ha sostenuto di essere stato aggredito una prima volta (...) o (...) giorni dopo il suo rientro in Patria, dopodiché avrebbe comperato una pistola per proteggere la propria vita. Nel mese di (...) o (...) sarebbe stato nuovamente aggredito ed avrebbe sparato ad uno dei due malviventi con l'arma acquisita (cfr. verbale d'audizione del 22 marzo 2006 pag. 4 e gravame pag. 2). Nell'ambito dell'audizione del 28 marzo 2006 l'insorgente ha però riferito di essere stato aggredito (...) volte e di essersi procurato una pistola solo dopo la (...) aggressione, la quale avrebbe causato un ulteriore soggiorno in ospedale (pag. 10 e segg.). Tali contraddizioni su punti centrali come pure il carattere evasivo, superficiale e a tratti persino cinico del suo racconto (cfr. ibidem pag. 5, 6, 8, 9, 10, 12) non depongono a favore della verosimiglianza del medesimo.

9.3 Premesso ciò, non soccorre l'insorgente la generica affermazione, secondo la quale, come musulmano, non sarebbe in grado di ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali contro eventuali aggressioni da parti di terzi nei suoi confronti. Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, in Serbia i cittadini di religione musulmana non sono sistematicamente vittime di aggressioni o privati della protezione statale in caso di emergenza. Inoltre, non è chiaro a questo Tribunale su quali informazioni si basa il ricorrente quando afferma che i poliziotti avrebbero lavorato con i malviventi e che per questo non gli sarebbe possibile avere un'appropriata protezione contro le loro minacce (cfr. verbale d'audizione del 28 marzo 2006 pag. 5 e 10). Dagli atti di causa risulta, altresì, che l'insorgente non ha mai avuto alcun problema con le autorità in patria. Non vi è dunque ragione di ritenere che quest'ultime, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le autorità serbe siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini segnatamente di religione musulmana. Per di più, questo Tribunale sottolinea come il ricorrente, il quale afferma di avere denunciato più volte (tre, quattro o cinque volte, [cfr. ibidem pag. 10]) i malviventi presso le autorità in relazione alla prima aggressione, non ha tuttavia denunciato la seconda, impedendo così di fatto alle autorità di proteggerlo.

10.

Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

12.

12.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia

possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).

12.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

12.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 9 del presente giudizio - alcun serio indizio di esposizione dell'insorgente, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi, concordanti e pertinenti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate.

12.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

13.

Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.

13.1 Come noto, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.

13.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è (...) ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 22 marzo 2006 pag. 2). Inoltre, la compagna e la figlia dell'insorgente verranno anche allontanate verso la Serbia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Oltre a ciò, nulla esclude che il medesimo disponga ancora di una rete sociale in patria. Secondo le sue dichiarazioni, infatti a C._____, risiedono ancora la (...), la (...) (ibidem pag. 2) e la (...) (cfr. verbale d'audizione del 28 marzo 2006 pag. 6). Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente all'insorgente, una volta rientrato in patria. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Serbia.

13.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.

14.

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

15.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo versato il 22 giugno 2006.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:**

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Le stesse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22
giugno 2006.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- D._____ (in copia)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Chiara Piras

Data di spedizione: